

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020
435/2020/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 114 TER DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 17 LUGLIO 2020, N. 77

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1132^a riunione del 3 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: Regolamento (UE) 2018/1999);
- la legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito decreto legislativo 164/00);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito: decreto-legge 34/20);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (di seguito: dPR 412/93);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione

dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 gennaio 2015, n. 5/2015;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione 237/00);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 704/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 704/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la segnalazione dell’Autorità a Parlamento e Governo del 27 ottobre 2020, 406/2020/I/GAS, in merito all’articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*” (di seguito: segnalazione 406/2020/I/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni della legge 481/95, come indicato nell’articolo 1 della medesima legge, hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori,

tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. A corollario di tali principi generali lo stesso articolo 1 della medesima legge 481/95 prevede che il sistema tariffario debba altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 contiene i principi relativi all'assetto giuridico dell'attività di distribuzione del gas naturale, ossia il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- in particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00: a) qualifica il servizio di distribuzione come "attività di servizio pubblico"; b) specifica che titolare del servizio di distribuzione è l'ente locale, inteso come comune, unione di comuni o comunità montana, che è tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle "attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull'attività di distribuzione"; c) prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio siano regolati da un contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico (all'epoca Ministero dell'industria);
- il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale, in analogia a quanto previsto per le altre attività dei settori dell'energia elettrica e del gas che si esplicano mediante la gestione di *essential facilities* e che sono qualificabili dalla legge alla stregua di servizi pubblici, è caratterizzato dalla presenza di due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e distinti interessi generali. In particolare: a) l'Autorità di regolazione persegue la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l'espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio (quali gli standard qualitativi minimi); b) l'Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità di natura politica ("attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo"), legate a profili quali la sicurezza, l'universalità del servizio, lo sfruttamento di risorse di natura

demaniale o l'uso del territorio; la tutela di tali interessi viene perseguita ponendo vincoli e obblighi in capo all'operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell'atto di assenso (che generalmente assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore ad esercitare il servizio.

CONSIDERATO CHE:

- gli obiettivi dell'Unione dell'energia, come indicato nel Regolamento (UE) 2018/1999, coprono cinque dimensioni: la sicurezza energetica; il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la ricerca, l'innovazione e la competitività. A livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della Piano nazionale integrato per l'energia e il clima intendono dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente, condividendo l'approccio proposto dal citato Regolamento (UE) 2018/1999, che mira a una strategia organica e sinergica sulle cinque dimensioni dell'energia;
- in particolare, l'obiettivo di combattere il cambiamento climatico da perseguire anche mediante politiche di decarbonizzazione dell'energia, sembra condurre il settore energetico verso nuovi assetti nei quali il ruolo del gas negli usi finali potrebbe variare rispetto a oggi. Il gas naturale rappresenta una fonte fondamentale per permettere la transizione energetica da fonti fossili più inquinanti (carbone, petrolio e derivati) a fonti più pulite, in particolare per Paesi come l'Italia caratterizzati da una penetrazione molto spinta di questa fonte energetica negli usi finali. Tuttavia, in particolare su orizzonti temporali molto lunghi alcune componenti della domanda aggregata di gas naturale potrebbero essere destinate a una progressiva sostituzione negli usi finali a favore di altre fonti energetiche – tra cui i c.d. green gas - che consentano il pieno perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Secondo quanto riportato nello studio *“Future role of gas from a regulatory perspective”* del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER) la prospettiva di lungo periodo di contrazione degli usi finali del gas potrebbe comportare una riduzione dell'utilizzo delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale, con il rischio di avere dei c.d. *“stranded asset”*, ossia infrastrutture finanziate dal sistema che saranno sfruttate per un tempo non sufficiente a ripagarne l'investimento.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 164/00, le tariffe di distribuzione devono perseguire non solo l'obiettivo di non penalizzare le aree in

corso di metanizzazione e quelle con costi unitari elevate, ma anche quello di “innalzare l’efficienza di utilizzo dell’energia e a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili” (in coerenza le finalità, di cui all’articolo 1 della legge 481/95, di promozione dell’efficienza nei servizi, da svolgere “in condizioni di economicità” sulla base di un sistema tariffario che armonizzi gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di uso efficiente delle risorse);

- in tale prospettiva, l’Autorità, sin dal primo periodo di regolazione tariffaria, non ha inteso il dettato normativo del richiamato articolo 23 del decreto legislativo 164/00 come una missione al perseguimento della metanizzazione del Paese a ogni costo, ma ha temperato l’esigenza di favorire la metanizzazione del Paese con gli obiettivi di efficienza allocativa, previsti dalla legge 481/95; infatti, come chiarito sin dalla relazione tecnica della deliberazione 237/00, “il servizio gas, diversamente da quello elettrico, non riveste caratteristiche di servizio insostituibile, in quanto si rivolge a necessità e tipi di utilizzo che possono essere soddisfatti per mezzo di altre fonti energetiche, anche con impatto ambientale comparabile (cfr. par. 5 della relazione tecnica alla deliberazione 237/00);
- il suddetto approccio si radica nel differente assetto legislativo (nazionale e comunitario) che caratterizza i due settori, atteso che, diversamente dal settore elettrico, in cui il servizio (anche a livello comunitario) è sottoposto a un obbligo di universalità (cfr. direttiva 2009/73/CE), cui è connesso il principio della tariffa unica nazionale (articolo 3 della legge 481/95), non così invece per il settore del gas naturale in cui, in assenza di analoghe disposizioni legislative (a livello comunitario o nazionale) “l’universalità del servizio” è stata da sempre declinata dall’Autorità come disponibilità del servizio medesimo “a condizioni di costo che riflettono condizioni economiche trasparenti, mentre non appare giustificata la diffusione generalizzata del servizio, che comporterebbe aggravii nel costo del soddisfacimento dei bisogni energetici del Paese”;
- in secondo luogo, pertanto, e in coerenza con la lettera del medesimo articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, l’Autorità, nel temperare l’esigenza di evitare penalizzazioni nelle nuove metanizzazioni con il principio di efficienza ed economicità del servizio ha la facoltà, e non l’obbligo, di introdurre appositi strumenti di perequazione “anche transitori”, i quali non possono essere intesi come equalizzazione delle tariffe, ma solo come strumenti volti a garantire una compensazione parziale di maggiori costi, giustificati comunque in termini di analisi costi-benefici;
- il sistema tariffario per il servizio di distribuzione del gas naturale definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/gas 159/08 ha previsto di estendere gli ambiti tariffari, di applicazione della tariffa obbligatoria ai punti di riconsegna, da un perimetro limitato riferito nel caso generale al singolo impianto o alla singola concessione (quindi riferita al singolo comune per i Comuni di più grande dimensione e riferita a una pluralità di comuni contigui nel caso di comuni di minore dimensione) agli attuali ambiti sovraregionali, allo scopo di

rispondere a finalità pro-competitive nei mercati della vendita al dettaglio e di ridurre la variabilità tariffaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio nazionale;

- con la finalità di contenere e limitare le inefficienze e distorsioni, verificatesi successivamente all'adozione di ambiti tariffari sovra-regionali e dei meccanismi perequativi in tal modo introdotti e quindi favorire uno sviluppo efficiente del servizio, l'Autorità, con la deliberazione 573/2013/R/GAS, ha avviato un procedimento finalizzato tra l'altro all'individuazione di un tetto al riconoscimento unitario dei costi di capitale per le località in avviamento;
- con la deliberazione 704/2016/R/GAS l'Autorità, ribadendo la necessità di applicare il principio generale secondo cui possano essere ammessi al riconoscimento tariffario solo i costi riferiti a investimenti supportati da adeguate analisi costi-benefici (efficienza allocativa) e che riflettano condizioni di efficienza produttiva, ha adottato una logica *output-based* per la fissazione del tetto agli investimenti, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato del servizio nelle aree non ancora metanizzate;
- la citata deliberazione 704/2016 è stata oggetto di contenzioso avanti al giudice amministrativo, promosso da società di distribuzione operanti sia in territori montani situati nella zona climatica F dell'articolo 2 dPR 412/93, sia in territori oggetto di programmi di metanizzazione del Mezzogiorno. Il giudice amministrativo ha riconosciuto la legittimità dell'impostazione adottata dall'Autorità; tra l'altro, il Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenze 778/2020, 779/2020, 780/2020 ha evidenziato che “[l]a metanizzazione non è quindi un obiettivo sempre perseguibile ma va ricordato ad una valutazione in concreto dei costi da affrontare per ottenerla. Una tale opzione totalizzante non può essere neppure dedotta dalle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 12, lett. e), della legge n. 481 del 1994 e nell'art. 23, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 164 del 2000, atteso che da esse si deduce certamente un principio di favor in relazione alla adeguata diffusione delle reti di trasporto e distribuzione, senza tuttavia che tale preferenza debba andare a discapito del necessario controllo dei costi ad essa collegati”;
- la presenza dei tetti ai riconoscimenti tariffari per gli investimenti effettuati costituisce quindi un bilanciamento necessario dell'estensione degli ambiti di socializzazione dei costi, finalizzato a evitare distorsioni in termini di efficienza nelle decisioni di investimento delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dovute al fatto che i distributori potevano ribaltare i costi degli stessi investimenti anche sui clienti finali non appartenenti alle località servite, ma comunque compresi nel macro-ambito tariffario, così diluendone l'impatto, senza curarsi della sostenibilità dell'investimento, ossia senza verificare che i benefici attesi superino i costi;
- nella deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità ha ribadito che il rispetto del criterio di efficienza (di cui all'articolo 1 della legge 481/95) è un principio generale dell'ordinamento tariffario e risulta incompatibile con esso il riconoscimento di investimenti che non risultino economici e che in un contesto

- in cui le imprese distributrici operano in ambiti tariffari che trascendono il perimetro dell'impianto gestito, il tetto individuato rappresenti una soglia al di là della quale si ritiene che non sia rispettato tale principio di efficienza;
- di conseguenza, con la medesima deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare, anche per il quinto periodo di regolazione, l'adozione di tetti ai riconoscimenti tariffari nella misura fissata con la deliberazione 704/2016/R/GAS, prevedendone l'applicazione a tutte le località con anno di prima fornitura successivo al 2017, indipendentemente dall'anno di affidamento della concessione;
 - la medesima deliberazione 570/2019/R/GAS, al punto 5., lettera c) prevede l'avvio di un procedimento per la riforma del sistema tariffario da applicare nel secondo semi-periodo del quinto periodo regolatorio (2023-2025) con una possibile revisione degli ambiti tariffari, da condurre con l'obiettivo di favorire uno sviluppo del servizio improntato a criteri di economicità, al fine di evitare aggravii nel costo del soddisfacimento dei fabbisogni energetici del Paese che saranno già toccati dalle politiche di decarbonizzazione e al fine responsabilizzare maggiormente enti locali e imprese nell'estensione e nello sviluppo del servizio, evitando di incentivare comportamenti, i cui costi sarebbero coperti da altre imprese e/o dalla collettività degli utenti, consentendo altresì maggiore flessibilità nelle scelte locali connesse alle politiche di decarbonizzazione;
 - in relazione all'avvio di procedimento richiamato al punto precedente, nella motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità ha rappresentato che nell'ambito di tale procedimento sarà approfondito l'orientamento di definire ambiti tariffari in coerenza con quelli previsti per l'affidamento del servizio, consentendo però agli enti locali concedenti di concordare aggregazioni anche solo ai fini tariffari di ambiti tariffari appartenenti alla stessa regione, prevedendo opportune forme transitorie di compensazione per i clienti finali di durata triennale per le aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 2, lettera f), dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni sui bandi di gara trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Autorità in attuazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, l'Autorità effettui verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi della coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante;
- come indicato nel paragrafo 2.2 del documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS l'Autorità ritiene di fondamentale importanza che lo sviluppo infrastrutturale, in particolare nelle aree di nuova metanizzazione, sia subordinato allo svolgimento di adeguate analisi costi-benefici ovvero al rispetto

delle condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall’Autorità nell’ambito delle valutazioni dei bandi di gara, come indicato, in particolare, nei chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2017, laddove è precisato che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti effettuati in condizioni di economicità e che, di conseguenza, le condizioni minime di sviluppo debbano individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio;

- l’impostazione indicata al punto precedente è riflessa nelle deliberazioni con le quali l’Autorità ha formulato proprie osservazioni rispetto ai bandi di gara;
- in particolare, in occasione di tali deliberazioni l’Autorità, oltre a formulare osservazioni rispetto alle condizioni minime di sviluppo individuate e alle analisi costi-benefici effettuate, ha avuto modo di precisare che in caso di estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo è previsto:
 - un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11; pertanto gli investimenti che le imprese aggiudicatarie effettuano in esito alle offerte, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo, non potrà concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari (riconoscimento di ammortamento e remunerazione del capitale investito);
 - un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione, per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 114ter del decreto-legge 34/20 ha modificato l’articolo 23 del decreto legislativo 164/00 e ha in particolare introdotto un nuovo comma 4bis dal seguente tenore: *“Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti di comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tal fine l’Autorità di regolazione per*

energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti”;

- in relazione a tale disposizione nella segnalazione 406/2020/I/GAS, che deve intendersi qui interamente e integralmente richiamata, l’Autorità ha manifestato forti preoccupazioni in ordine ai potenziali rilevanti effetti distorsivi, in primo luogo in termini di aumento ingiustificato dei costi del servizio, che deriverebbero dall’attuazione di detta disposizione rispetto ai principi di efficienza, economicità e tutela dei clienti finali, alla base della legge istitutiva dell’Autorità (legge 481/95) e dell’assetto regolatorio definito dalla medesima Autorità, con concreti rischi di discriminazioni tra gli operatori e, in ultima analisi, di maggiori e ingiustificati costi a carico dei clienti finali del settore del gas naturale;
- nella medesima segnalazione l’Autorità ha poi segnalato che tale disposizione, imponendo all’Autorità di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località, comprime le prerogative dell’Autorità, e impedisca, di fatto, di applicare i tetti agli investimenti, creando un grave squilibrio nella disciplina regolatoria tariffaria, come noto, prerogativa e responsabilità dell’Autorità stessa. Ciò determinerebbe quale primaria conseguenza un improprio incremento delle tariffe e dei connessi oneri posti a carico dei clienti finali, chiamati a sostenere tariffariamente il costo di infrastrutture sviluppate nonostante comportino costi (per punto servito) ben al di sopra dei limiti previsti e potenzialmente superiori ai benefici attesi, dunque inefficienti.

RITENUTO CHE:

- in relazione all’applicazione delle vigenti disposizioni dell’articolo 114ter del decreto-legge 34/20 aventi efficacia per lo sviluppo infrastrutturale delle reti di distribuzione del gas naturale, in linea generale, anche per il riconoscimento degli investimenti realizzati nei Comuni individuati nel medesimo articolo 114ter debbano comunque essere rispettate condizioni di efficienza (produttiva) nella loro realizzazione e che in altri termini le decisioni di investimento in tali aree possono essere prese senza aver svolto le consuete analisi volte a valutare la sussistenza delle condizioni di efficienza allocativa ma che, una volta prese le decisioni di investimento, devono comunque essere rispettati i generali principi di efficienza nella loro realizzazione.

RITENUTO CHE:

- soprattutto nell’attuale contesto energetico sopra tratteggiato lo svolgimento di adeguate analisi costi-benefici sia indispensabile in relazione alle esigenze di garantire uno sviluppo efficiente del servizio a tutela dei consumatori;
- sebbene la revisione degli ambiti di socializzazione dei costi non possa completamente eliminare il problema di scelte di investimento inefficienti, la

- limitazione di tale ambito di socializzazione orientata a migliorare la *cost reflectivity*, mediante un più chiaro segnale di costo sui clienti finali potrebbe comunque indurre un comportamento più prudente nelle decisioni di investimento degli enti locali concedenti e di riflesso dei gestori di rete;
- sia pertanto opportuno, in relazione a quanto indicato nel punto precedente, avviare il procedimento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 114ter del decreto-legge 34/20, prevedendo anche di valutare una revisione anticipata del sistema tariffario del servizio di distribuzione del gas naturale già prevista nella deliberazione 570/2019/R/GAS per il secondo semi-periodo, essendo una serie di interventi di sviluppo delle reti di distribuzione del gas sottratto allo svolgimento di tali analisi costi-benefici in conseguenza delle disposizioni dell'articolo 114ter del decreto-legge 34/20;
 - sia in particolare opportuno valutare quale sia l'assetto più efficiente nella definizione degli ambiti tariffari relativi alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna al fine di combinare le esigenze di promozione della concorrenza nel mercato *retail* che avevano portato alla definizione di ambiti tariffari sovra-regionali e le richiamate esigenze di sviluppo efficiente del servizio e di tutela dei consumatori;
 - sia opportuno adeguare i criteri individuati dall'Autorità per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 114ter del decreto-legge 34/20 in relazione:
 - a) ai criteri individuati dall'Autorità per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
 - b) alla revisione degli ambiti tariffari riferiti alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, nel quale valutare tempi e modi per la riduzione degli ambiti di socializzazione già prospettata nel procedimento avviato al punto 5 della deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS;
2. di prevedere che il procedimento avviato al punto 5, lettera c), della deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS confluisca nel procedimento di cui al punto 1, lettera b) della presente deliberazione;
3. in relazione al procedimento di cui al punto 1, lettera a), della presente deliberazione dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per i profili di competenza e prevedere che il medesimo procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2021;
4. in relazione al procedimento di cui al punto 1, lettera b), della presente deliberazione dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e

- Unbundling in coordinamento con il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia, per i profili di competenza, e prevedere che il medesimo procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2021;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini